

# Regolamento per la gestione delle segnalazioni di violazioni e illeciti ai sensi del D.Lgs. 24/2023

## (REGOLAMENTO WHISTLEBLOWING)

## Sommario

1. Premessa e scopo del documento .....	3
2. Riferimenti normativi e documentali .....	3
3. Ambito di applicazione.....	4
3.1. Oggetto della segnalazione.....	4
3.2. Caratteristiche della segnalazione .....	5
3.3. Esclusioni .....	5
4. Destinatari del Regolamento .....	6
5. Ruolo e compiti dei soggetti operanti sulla piattaforma <i>Whistleblowing</i> .....	7
6. Canali di segnalazione .....	8
6.1. Canali di segnalazione interna .....	8
6.2. Canale di segnalazione esterna.....	9
6.3. Divulgazione pubblica .....	9
7. Gestione della segnalazione interna a FBA .....	9
7.1. Ricezione e valutazione preliminare .....	10
7.2. Istruttoria.....	11
7.3. Conclusioni.....	11
7.4. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni .....	12
8. Segnalazioni anonime .....	12
9. Gestione delle segnalazioni rilevanti.....	13
10. Garanzie e tutele del segnalante e delle persone ad esso equiparate.....	13
10.1. La tutela della riservatezza .....	13
10.2. La tutela da eventuali ritorsioni .....	14
10.3. Altri soggetti tutelati .....	15
10.4. Le limitazioni della responsabilità .....	15
10.5. Perdita delle tutele.....	16
11. La tutela del segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione .....	17
12. Trattamento dei dati personali .....	17
13. Pubblicità del Regolamento .....	19

## 1. Premessa e scopo del documento

Il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 (*cd. decreto Whistleblowing*) ha recepito la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019, riguardante “la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La normativa mira a garantire da un lato la libertà di espressione e informazione e dall’altro il rafforzamento della legalità e trasparenza all’interno del settore pubblico e privato in funzione della prevenzione dei reati.

Il presente Regolamento è stato predisposto per definire la gestione da parte di Fondo Banche Assicurazioni delle segnalazioni *whistleblowing*, in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023.

Il presente Regolamento, in particolare, definisce, in conformità al D.Lgs 24/2023:

- a) i criteri e le modalità per la ricezione e la gestione delle segnalazioni delle violazioni, assicurando un’adeguata riservatezza e protezione dei dati personali del soggetto che effettua la segnalazione (*whistleblower*) e degli altri soggetti coinvolti, nonché del contenuto della segnalazione;
- b) il ruolo e i compiti dei soggetti che gestiscono le segnalazioni;
- c) la tutela del segnalante, del segnalato e degli altri soggetti coinvolti;
- d) le modalità e i termini di conservazione dei dati.

Il sistema di segnalazione qui definito ha rilevanza ai fini del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, e le previsioni del presente Regolamento sono parte integrante del Modello di organizzazione e gestione ai sensi del d.lgs. n. 231/2001.

Il presente Regolamento, di cui è stata data informazione alle OO.SS., è affisso negli uffici di FBA ed è pubblicato unitamente all’Informativa Privacy specifica sulla pagina dedicata al “*Whistleblowing*” del sito istituzionale [www.fondofba.it](http://www.fondofba.it), ove sono disponibili altresì le informazioni sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

## 2. Riferimenti normativi e documentali

- Decreto Legislativo 24/2023 (c.d. Decreto *Whistleblowing*), di recepimento della Direttiva (UE) 2019/1937;
- Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023 in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali;
- D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 e ss.mm.ii.;
- Regolamento (UE) 2016/679 e D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.;

- Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D. Lgs. 231/01 adottato da FBA nella versione *pro-tempore* vigente;
- Codice Etico di FBA nella versione *pro-tempore* vigente;
- Regolamento aziendale ai sensi della normativa europea e nazionale sulla protezione dei dati personali nella versione *pro-tempore* vigente;
- Policy e procedure aziendali nella versione *pro-tempore* vigente.

### 3. Ambito di applicazione

Il presente Regolamento si applica alle segnalazioni relative a violazioni di specifiche normative nazionali e dell'Unione Europea e ai comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità di FBA.

#### 3.1. Oggetto della segnalazione

Le violazioni per le quali è possibile effettuare la segnalazione sono le seguenti:

- illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
- condotte illecite rilevanti ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione (Modello 231);
- illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea o nazionali relativi, tra l'altro, ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; tutela dell'ambiente; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi;
- atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione;
- atti od omissioni riguardanti il mercato interno;
- atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le segnalazioni di cui il segnalante sia venuto a conoscenza nel contesto lavorativo, possono riguardare sia le violazioni commesse, sia quelle che, sebbene non ancora commesse, potrebbero ragionevolmente esserlo sulla base di elementi concreti.

Possono essere oggetto di segnalazione anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni di cui sopra.

### 3.2. Caratteristiche della segnalazione

La segnalazione deve essere il più possibile circostanziata, al fine di consentire la valutazione dei fatti da parte del soggetto competente a ricevere e a gestire le segnalazioni.

In particolare la segnalazione deve riportare chiaramente:

- il tempo e il luogo in cui si è verificato il fatto oggetto della segnalazione;
- la descrizione del fatto;
- le generalità o altri elementi che consentano di identificare il soggetto cui attribuire i fatti segnalati.

E' utile indicare, ove possibile, anche i documenti e gli altri riscontri utili a condurre l'accertamento sui fatti contestati, nonché gli eventuali altri soggetti potenzialmente a conoscenza dei fatti.

### 3.3. Esclusioni

Non costituiscono segnalazioni oggetto del presente Regolamento, le informazioni basate su mere illazioni, supposizioni, sospetti, opinioni personali del segnalante, indiscrezioni, circostanze generiche tali da non consentire la comprensione dei fatti, eventi non verificabili, ovvero notizie palesemente prive di fondamento e quelle di dominio pubblico.

Non sono inoltre ricomprese tra le segnalazioni oggetto del presente Regolamento:

- le contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro con FBA o con le figure gerarchicamente sovraordinate (a titolo esemplificativo: vertenze di lavoro, discriminazioni tra colleghi, conflitti interpersonali tra il segnalante ed un altro lavoratore o con i superiori gerarchici, segnalazioni relative a trattamenti di dati effettuati nel contesto del rapporto individuale di lavoro, in assenza di lesioni dell'interesse pubblico o dell'integrità dell'ente);
- le segnalazioni di violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell'Unione europea e nelle disposizioni attuative dell'ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione (l'Unione europea, infatti, ha da tempo riconosciuto, in un numero significativo di atti legislativi, in particolare del settore dei servizi finanziari, il valore della protezione delle persone segnalanti con l'obbligo di attivare canali di segnalazione interna ed esterna, ad esempio: procedure di segnalazione in materia di abusi di mercato);
- le segnalazioni di violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché, salvo le eccezioni stabilite dalla legge, di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale.

Come sopra evidenziato, la segnalazione è ammessa in tutte quelle circostanze in cui il segnalante, al momento della segnalazione stessa, abbia una ragionevole certezza della correttezza delle informazioni fornite. I meccanismi a tutela del segnalante non sono, pertanto, da intendersi applicabili qualora siano fornite informazioni che il segnalante sappia essere errate, infondate, inaccurate o fuorvianti (c.d.

“malafede”), né qualora l’acquisizione o l’accesso alle informazioni o ai documenti in questione sia stato ottenuto commettendo un reato (es. accesso illecito a documenti, atti di pirateria informatica ecc.).

Nel caso in cui risulti provato che un dipendente abbia effettuato una segnalazione in mala fede, FBA, fermo restando le eventuali ulteriori responsabilità, potrà attivare, secondo la procedura in atto, il sistema disciplinare previsto dal CCNL ANIA e dal Regolamento disciplinare, in linea con quanto previsto dalla disciplina sul *whistleblowing*.

#### 4. Destinatari del Regolamento

Destinatari del presente Regolamento sono i potenziali segnalanti (*whistleblower*), ovvero le persone fisiche rientranti nelle categorie elencate di seguito, che effettuano la segnalazione circa violazioni di cui sono venute a conoscenza nell’ambito del contesto lavorativo e/o delle attività lavorative o professionali svolte a favore di FBA:

- lavoratori dipendenti di FBA;
- lavoratori autonomi, collaboratori, liberi professionisti e consulenti che prestano la loro prestazione presso FBA;
- volontari e tirocinanti che operano presso FBA, retribuiti e non retribuiti;
- persone con funzioni di rappresentanza, amministrazione, direzione, controllo o vigilanza che operano presso FBA;
- persone che lavorano sotto la direzione di appaltatori, subappaltatori e fornitori di FBA.

Le tutele previste dalla normativa sul *whistleblowing* si applicano anche se la segnalazione avviene:

- quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- durante il periodo di prova;
- successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto.

Le segnalazioni effettuate da soggetti diversi da quelli elencati sopra non rilevano quali segnalazioni *whistleblowing*.

Il presente Regolamento, e le garanzie ad esso connesse, si applicano nei soli casi in cui i soggetti precedentemente indicati, nell’effettuare la segnalazione, rendano nota la propria identità; altrimenti troverà applicazione la disciplina prevista in materia di segnalazioni anonime (cfr. par. 8 - *Segnalazioni anonime*).

## 5. Ruolo e compiti dei soggetti operanti sulla piattaforma *Whistleblowing*

### GESTORE DELLE SEGNALAZIONI

È il soggetto che accede alla piattaforma informatica *Whistleblowing* e che prende in carico la segnalazione.

**Il Gestore, quando riceve la segnalazione, informa l'ODV e, dopo un confronto con tale Organo, previa valutazione della condivisione della documentazione,** si interfaccia con il segnalante e dà al segnalante i riscontri previsti dalla normativa, assicurando il corretto funzionamento della procedura, la tracciabilità delle attività di analisi, valutazione e decisione, la conservazione della documentazione.

Il Gestore tratta le segnalazioni in maniera riservata, adottando modalità idonee a tutelare il segnalante, nonché l'identità e l'onorabilità del segnalato e degli ulteriori soggetti eventualmente coinvolti.

Quale responsabile del sistema interno di segnalazione, ha altresì il compito di redigere una relazione annuale sul corretto funzionamento del sistema interno di segnalazione, contenente informazioni aggregate sulle risultanze dell'attività svolta a seguito delle segnalazioni ricevute.

Non spetta al Gestore accertare le responsabilità individuali qualunque natura esse abbiano, né svolgere controlli di legittimità o di merito su atti e provvedimenti adottati da FBA oggetto di segnalazione.

Il Fondo ha deliberato che, il Gestore della segnalazione sia un soggetto esterno ad FBA, idoneo a garantire il requisito dell'autonomia e dotato di specifica formazione nella disciplina del *whistleblowing* (ex art. 4, D. Lgs. 24/2023).

### CUSTODE DELL'IDENTITÀ

Figura non richiesta dalla normativa ma prevista dal software *Whistleblowing* adottato da FBA.

È la persona che, su esplicita e motivata richiesta del Gestore, autorizza o meno l'accesso ai dati identificativi del segnalante nel caso in cui ne ricorrano i presupposti definiti dalla normativa, ovvero:

- a) nell'ambito di un procedimento disciplinare avviato nei confronti del presunto autore della condotta segnalata, qualora l'identità del segnalante risulti indispensabile alla difesa del soggetto cui è stato contestato l'addebito disciplinare;
- b) nei procedimenti instaurati in seguito a segnalazioni interne o esterne laddove tale rivelazione sia indispensabile anche ai fini della difesa della persona coinvolta.

L'identità del segnalante non è nota al custode neanche nel momento in cui autorizza l'accesso ai dati, e quindi il custode non tratta i dati personali presenti nella segnalazione.

La soluzione adottata prevede che sia incaricato del ruolo di "custode dell'identità" sulla piattaforma *Whistleblowing* un membro dell'ODV appositamente individuato.

## 6. Canali di segnalazione

Le segnalazioni devono essere trasmesse in via prioritaria attraverso i canali interni predisposti da FBA e, solo qualora ricorrano i presupposti previsti dal successivo punto 6.2, mediante il canale esterno gestito dall'ANAC o la divulgazione pubblica.

### 6.1. Canali di segnalazione interna

Le segnalazioni interne ad FBA possono essere effettuate attraverso la piattaforma web (*Whistleblowing FBA*)<sup>1</sup> appositamente dedicata alle segnalazioni, raggiungibile tramite *link* dal sito web istituzionale [www.fondofba.it](http://www.fondofba.it).

La piattaforma *Whistleblowing FBA* utilizza strumenti di crittografia atti a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante, del contenuto delle segnalazioni e della relativa documentazione.

Il segnalante può liberamente accedere alla piattaforma tramite browser senza preventiva necessità di autenticazione e compilare il modulo per la segnalazione.

I dati del segnalante vengono oscurati e segregati dal sistema informatico, che assegna a ciascuna segnalazione un codice univoco di 16 caratteri alfanumerici (*key code*), attraverso il quale il segnalante può verificare lo stato di avanzamento della segnalazione, fornire chiarimenti e integrazioni e dialogare con il Gestore in maniera totalmente spersonalizzata, senza che la sua identità sia rivelata.

L'inserimento dei dati personali, quali nome, cognome, numero di telefono, e-mail, non è obbligatorio per l'invio della segnalazione e può avvenire anche in fase successiva, integrando la segnalazione attraverso il *key code* assegnato dalla piattaforma. Nel caso in cui il segnalante scelga di non compilare i dati relativi alla propria identità si applica, come già evidenziato, quanto previsto in materia di segnalazioni anonime.

Gli amministratori di sistema possono effettuare esclusivamente accessi tecnici regolamentati da appositi impegni a mantenere l'obbligo di riservatezza di cui al Decreto *Whistleblowing* e non hanno comunque accesso ai dati in chiaro relativi ai segnalanti e ai contenuti delle segnalazioni.

Ciascun dipendente di FBA che sia raggiunto da una segnalazione di illeciti recante i dati identificativi del segnalante con l'espressa indicazione che il segnalante intende beneficiare delle tutele in materia di *whistleblowing*, provvederà ad inserire entro 7(sette) giorni lavorativi la segnalazione sulla piattaforma *Whistleblowing FBA* dandone immediata comunicazione al segnalante e trasmettendogli il *key code* di accesso.

Il dipendente deve mantenere assoluta riservatezza in merito alla segnalazione pervenuta e deve astenersi dal renderne edotti altri colleghi o superiori gerarchici.

---

<sup>1</sup> La piattaforma adottata da FBA è basata sul software di *whistleblowing* open-source GlobaLeaks, in uso anche presso l'A.N.A.C., conforme allo [Standard ISO 37002](#), al [Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati \(GDPR\)](#), alle previsioni del D.Lgs. 24/2023 e alle Linee Guida ANAC del 12 luglio 2023.



## 6.2. Canale di segnalazione esterna

il segnalante può effettuare una segnalazione esterna all'A.N.A.C. ai sensi dell'art. 6 D.Lgs. 24/2023 solo qualora al momento della sua presentazione ricorra una delle seguenti condizioni:

- a. il canale di segnalazione interna previsto dal D.Lgs. 24/2023 e dal presente Regolamento non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dal D.Lgs. 24/2023 per i canali di segnalazione interna;
- b. il segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- c. il segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- d. il segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

Le linee guida, le indicazioni operative nonché i termini e le regole tecniche per la trasmissione della segnalazione all'A.N.A.C. sono reperibili sul sito: [www.anticorruzione.it](http://www.anticorruzione.it).

## 6.3. Divulgazione pubblica

Ai sensi dell'art. 15 del D. Lgs. n. 24/2023 il segnalante può effettuare una divulgazione pubblica (tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque attraverso mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone), beneficiando della protezione prevista dal Decreto *Whistleblowing*, solo qualora al momento della presentazione:

- a. ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c. la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

## 7. Gestione della segnalazione interna a FBA

Il processo di gestione della segnalazione, che avviene tramite la Piattaforma *Whistleblowing*, è articolato nei passaggi di seguito dettagliati, ciascuno dei quali deve essere adeguatamente documentato:

- a) ricezione e valutazione preliminare;
- b) istruttoria;
- c) conclusioni;
- d) archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni.

### 7.1. Ricezione e valutazione preliminare

Il Gestore, ricevuta la segnalazione, informa l'ODV e, dopo un confronto preliminare relativo anche alla condivisione della documentazione, comunica con il segnalante. Il Gestore:

- entro sette giorni dalla data di ricezione della segnalazione rilascia al segnalante l'avviso di ricevimento della stessa, direttamente attraverso la piattaforma *Whistleblowing*;
- verifica che la segnalazione sia sufficientemente dettagliata e ne valuta con l'ODV l'ammissibilità in relazione all'ambito di applicazione della disciplina *whistleblowing*, (verifica, ove possibile, l'ammissibilità del segnalante, l'ammissibilità dell'atto/fatto segnalato, la sussistenza dei requisiti essenziali della segnalazione e la presenza di eventuali conflitti per il Gestore medesimo);
- laddove necessario, acquisisce atti o documenti e chiede integrazioni o chiarimenti al segnalante tramite la piattaforma *Whistleblowing FBA*.

Il Gestore archivia le segnalazioni:

- non rientranti nell'ambito di applicazione della disciplina *whistleblowing* e del presente Regolamento;
- palesemente infondate o in malafede o di contenuto talmente generico da non permettere di poter dare diligente seguito alle stesse;
- corredate da documentazione non appropriata o inconferente tale da non far comprendere il contenuto stesso della segnalazione.

Le motivazioni della decisione di archiviazione sono formalizzate per iscritto e comunicate al segnalante.

Nel caso di segnalazioni relative a condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/01 o violazioni del Modello 231, il Gestore trasmette le segnalazioni all'ODV. In questo caso le segnalazioni sono condivise con l'ODV attraverso la piattaforma, previa comunicazione al segnalante da parte del Gestore. L'ODV tratterà la segnalazione secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, dal Modello 231 e dai Regolamenti dell'Ente.

Si rimanda al paragrafo 9 - *Gestione delle segnalazioni rilevanti* per l'ipotesi specifica in cui il Gestore ritenga, anche a seguito di valutazione preliminare, che la violazione oggetto della segnalazione costituisca violazione rilevante.

## 7.2. Istruttoria

Nella fase istruttoria il Gestore, con il supporto dell'ODV nei casi di propria competenza, svolge indagini e ricorre a evidenze documentali, relazioni informative o dati estratti da sistemi interni e/o altri sistemi utilizzati, dichiarazioni rese dal segnalante, dal segnalato o da altre persone interessate o acquisite nel corso di interviste verbalizzate. In nessun caso sono consentite verifiche svolte in maniera lesiva della dignità e riservatezza del segnalato o delle altre persone coinvolte, verifiche arbitrarie, non imparziali e inique, tali da creare discredito ovvero da comprometterne il decoro davanti ai colleghi.

Il Gestore può condividere con le funzioni e i professionisti coinvolti nella segnalazione unicamente le informazioni strettamente funzionali allo svolgimento delle attività istruttorie. Non possono essere coinvolte le funzioni o le persone che si trovino in conflitto di interessi, anche solo apparente o potenziale, rispetto alla segnalazione.

Il Gestore inoltre riscontra diligentemente il segnalante, qualora chieda aggiornamenti in merito allo stato di avanzamento del caso.

Ove ne ricorra la necessità, il Gestore può chiedere l'accesso ai dati relativi all'identità del segnalante, previa comunicazione scritta delle ragioni alla base della richiesta e previo consenso espresso del segnalante. In assenza di consenso, il Gestore non può condividere alcuna informazione, fatto o elemento di prova che possa consentire l'identificazione del segnalante.

Entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricezione della segnalazione Gestore dà riscontro al segnalante sul seguito che viene dato o che si intende dare alla segnalazione (archiviazione, avvio indagine interna, eventuali provvedimenti adottati, attività intraprese, stato di avanzamento dell'istruttoria).

Tale riscontro è reso disponibile attraverso la piattaforma *Whistleblowing FBA*.

## 7.3. Conclusioni

Una volta ultimata la fase istruttoria, il Gestore predispone un apposito documento nel quale viene riportata l'attività istruttoria svolta, la descrizione dei fatti emersi, la loro valutazione e le conclusioni motivate, precisando se la condotta segnalata costituisca o meno una violazione e definendone la rilevanza e i possibili effetti/conseguenze per FBA.

Il Gestore fornisce inoltre suggerimenti sulle azioni correttive da porre in essere per sopperire alle violazioni riscontrate ed assicurare che queste non si verifichino in futuro (es. sessioni di formazione, iniziativa di comunicazione, cambiamenti organizzativi, aggiornamenti procedurali, audit).

Le segnalazioni chiuse in quanto palesemente infondate e rispetto alle quali emergano profili di malafede sono trasmesse all'organo/organismo di FBA che sarà individuato di volta in volta affinché valuti se la segnalazione sia stata effettuata al solo scopo di ledere la reputazione o di danneggiare o comunque di recare pregiudizio alla persona segnalata e/o al Fondo, ai fini dell'attivazione di ogni opportuna iniziativa nei confronti del segnalante.

Il Gestore provvede a trasmettere i riscontri ottenuti all'organo/organismo di FBA che sarà individuato di volta in volta, per le ulteriori eventuali azioni che si rendano necessarie a tutela del Fondo, avendo cura di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante e degli altri soggetti tutelati.

In considerazione dei riscontri ottenuti, in caso di emersione di fatti e circostanze che per legge devono essere oggetto di denuncia presso l'autorità di competenza, possono essere attivate ulteriori azioni quali:

- segnalazioni alla competente autorità giudiziaria;
- segnalazione agli Organi di Vigilanza;
- definizione di eventuali azioni di prevenzione e di mitigazione.

FBA valuta, anche nel caso in cui gli atti/fatti siano accertati ma non ascrivibili a soggetti puntualmente identificati, eventuali misure per la mitigazione dei rischi connessi e per prevenire il ripetersi delle violazioni occorse.

#### 7.4. Archiviazione, conservazione e tracciabilità delle segnalazioni

Il Gestore assicura:

- la tracciabilità delle segnalazioni e delle relative attività di analisi, valutazione e decisione;
- la corretta conservazione della documentazione inerente alle segnalazioni e le relative attività di verifica.

Le attività di conservazione, tracciabilità ed archiviazione devono essere effettuate nel rispetto dei requisiti di confidenzialità e riservatezza previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque **non oltre cinque anni** a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del D.Lgs. n. 24/2023 e del principio di cui agli articoli 5, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2016/679 e 3, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 51 del 2018. Sono fatti salvi gli ulteriori termini di legge nei casi espressamente previsti.

## 8. Segnalazioni anonime

Le segnalazioni anonime, purché adeguatamente circostanziate e in grado di far emergere fatti e situazioni relazionati a contesti determinati, sono equiparate alle segnalazioni ordinarie e trattate al di fuori della normativa dettata dal D.Lgs. 24/2023.

Il segnalante anonimo non beneficia delle tutele previste dal decreto in caso di ritorsioni.

In ogni caso, il segnalante o il denunciante anonimo, successivamente identificato, che ha comunicato ad A.N.A.C. di aver subito ritorsioni può beneficiare della tutela che il decreto garantisce a fronte di misure ritorsive.

FBA conserva documentazione relativa alle segnalazioni anonime non oltre cinque anni decorrenti dalla data di ricezione di tali segnalazioni.

## 9. Gestione delle segnalazioni rilevanti

Per “segnalazioni rilevanti” sono da intendersi, oltre a quelle che riguardano membri degli Organi e Organismi del Fondo, le segnalazioni per le quali, anche solo dopo una prima analisi preliminare, si ritenga possibile una o più delle seguenti situazioni:

- un sensibile impatto in bilancio;
- un significativo impatto reputazionale;
- una deficienza/carenza significativa delle procedure organizzative e/o gestione.

In caso di “segnalazioni rilevanti”, nonché in ogni situazione ove sia ipotizzabile che siano ancora in corso azioni illecite, la gestione della segnalazione è effettuata con procedura d’urgenza. In questi casi l’istruttoria sarà conclusa entro 60 giorni in modo da consentire una veloce definizione e attuazione di interventi per la risoluzione degli illeciti ovvero per la mitigazione degli effetti.

## 10. Garanzie e tutele del segnalante e delle persone ad esso equiparate

### 10.1. La tutela della riservatezza

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione o elemento della segnalazione, ivi inclusa la documentazione ad essa allegata da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso e scritto della stessa persona segnalante, a persone diverse dal Gestore, a ciò espressamente autorizzato ai sensi del Regolamento Europeo e della Normativa nazionale. La riservatezza è garantita sin dal momento della presa in carico della segnalazione.

Le segnalazioni non possono essere utilizzate oltre quanto necessario per dare adeguato seguito alle stesse.

Qualora la segnalazione dia luogo a un procedimento disciplinare contro il presunto autore della condotta segnalata, l'identità del segnalante può essere rivelata esclusivamente se il segnalante, informato preventivamente per iscritto sulle ragioni alla base della rivelazione dei dati relativi alla sua identità, presti il suo consenso espresso e scritto. In particolare:

- L'identità del segnalante non può essere rivelata ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
- Qualora la contestazione dell'illecito disciplinare sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del segnalante sia assolutamente indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione è utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza del consenso espresso, in forma scritta, del segnalante alla rivelazione della sua identità.

La violazione dell'obbligo di riservatezza è fonte di responsabilità disciplinare, fatta salva ogni ulteriore forma di responsabilità prevista dalla legge.

I dati personali che manifestamente non sono utili o funzionali al trattamento di una specifica segnalazione non sono raccolti o, se raccolti accidentalmente, sono cancellati immediatamente.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate per il tempo necessario al trattamento della segnalazione e comunque non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel rispetto degli obblighi di riservatezza.

Restano ferme le disposizioni di legge speciale che impongono che l'identità del segnalante debba essere rivelata esclusivamente alle Autorità procedenti (es. indagini penali, tributarie o amministrative, ispezioni, etc.).

La segnalazione e la documentazione alla stessa allegata sono, in ogni caso, sottratte all'accesso agli atti amministrativi ex artt. 22 e seguenti della L. n. 241/1990, all'accesso civico generalizzato di cui all'art. 5, comma 2, del D. Lgs. n. 33/2013 e al diritto di accesso previsto dal GDPR di cui all'art. 2-undecies, comma 1, lett. f), del D. Lgs. n. 196/2003 e successive modificazioni.

L'identità del segnalante viene protetta a eccezione delle ipotesi di perdita delle tutele o dei casi in cui:

- l'anonimato non sia opponibile per legge (es. indagini penali, ispezioni di organi di controllo, indispensabili esigenze di difesa);
- nella segnalazione vengano rivelati fatti e/o circostanze tali che, seppur estranei alla sfera aziendale, rendano opportuna e/o dovuta la segnalazione all'Autorità Giudiziaria.

## 10.2. La tutela da eventuali ritorsioni

Nei confronti del segnalante è vietata qualsiasi forma di *ritorsione*, definita come “qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.”

La protezione è garantita anche al segnalante- segnalante anonimo, che ritiene di aver subito ritorsioni ed è stato successivamente identificato.

Affinché si possa configurare ritorsione e, di conseguenza, il soggetto possa beneficiare di protezione, è necessario uno stretto collegamento tra la segnalazione, la divulgazione pubblica e la denuncia e il comportamento/atto/omissione sfavorevole subito direttamente o indirettamente, dalla persona segnalante, denunciante o che effettua una divulgazione pubblica.

Costituiscono ritorsioni, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le fattispecie previste dall'art. 17 del D.Lgs. 24/2023<sup>2</sup>.

Il segnalante che ritenga di aver subito una ritorsione deve darne notizia al Presidente allo scopo di metterlo in grado di valutarne la fondatezza e adottare i possibili opportuni interventi.

### 10.3. Altri soggetti tutelati

La tutela, anche sotto il profilo della riservatezza, è riconosciuta anche a quei soggetti diversi dal segnalante che, tuttavia, potrebbero essere destinatari di ritorsioni, intraprese anche indirettamente, in ragione del ruolo assunto nell'ambito del processo di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia e/o del particolare rapporto che li lega al segnalante o denunciante, in particolare:

- il facilitatore, persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata;
- le persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante che sono legate a questo da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- i colleghi di lavoro del segnalante che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- gli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali la stessa lavora, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo della predetta persona.

### 10.4. Le limitazioni della responsabilità

Non è punibile colui che attraverso la propria segnalazione: (i) riveli o diffonda informazioni su violazioni coperte dall'obbligo di segreto (es. professionale, d'ufficio, industriale) ovvero relative alla tutela del diritto

---

<sup>2</sup> A titolo esemplificativo, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs.24/2023 costituiscono ritorsioni: a) il licenziamento, la sospensione o misure equivalenti; b) la retrocessione di grado o la mancata promozione; c) il mutamento di mansioni e/o di funzioni, il cambiamento del luogo di lavoro, la riduzione dello stipendio, la modifica dell'orario di lavoro; d) la sospensione della formazione o qualsiasi restrizione dell'accesso alla stessa; e) le note di merito negative o le referenze negative; f) l'adozione di misure disciplinari o di altra sanzione, anche pecuniaria; g) la coercizione, l'intimidazione, le molestie o l'ostracismo; h) la discriminazione o comunque il trattamento sfavorevole; i) la mancata conversione di un contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, laddove il lavoratore avesse una legittima aspettativa a detta conversione; l) il mancato rinnovo o la risoluzione anticipata di un contratto di lavoro a termine; m) i danni, anche alla reputazione della persona, in particolare sui social media, o i pregiudizi economici o finanziari, comprese la perdita di opportunità economiche e la perdita di redditi; n) l'inserimento in elenchi impropri sulla base di un accordo settoriale o industriale formale o informale, che può comportare l'impossibilità per la persona di trovare un'occupazione nel settore o nell'industria in futuro; o) la conclusione anticipata o l'annullamento del contratto di fornitura di beni o servizi; p) l'annullamento di una licenza o di un permesso; q) la richiesta di sottoposizione ad accertamenti psichiatrici o medici.

Oltre a quelle espressamente indicate nel D.lgs. n. 24/2023, possono costituire ritorsioni, come indicato nelle Linee Guida A.N.A.C.: la pretesa di risultati impossibili da raggiungere nei modi e nei tempi indicati; una valutazione della performance artatamente negativa; una revoca ingiustificata di incarichi; un ingiustificato mancato conferimento di incarichi con contestuale attribuzione ad altro soggetto; il reiterato rigetto di richieste (ad es. ferie, congedi).

d'autore o alla protezione dei dati personali; (ii) riveli informazioni su violazioni che offendono la reputazione del segnalato.

Il segnalante può beneficiare di tale limitazione solo qualora il medesimo:

- a) abbia fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
- b) abbia agito nel rispetto delle condizioni previste per effettuare la segnalazione sia essa interna ovvero esterna o per procedere alla divulgazione pubblica.

La responsabilità non è esclusa per comportamenti, atti o omissioni non collegati alla segnalazione o che non sono strettamente necessari a rivelare la violazione.

Nelle segnalazioni e nella diffusione di informazioni effettuate nel rispetto di quanto previsto dal presente Regolamento è esclusa la responsabilità penale e ogni altra responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per la rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto, quando ricorrono entrambe le seguenti condizioni:

- al momento della rilevazione o diffusione, ricorrono fondati motivi per ritenere che la rivelazione o diffusione delle informazioni sia necessaria per svelare la violazione;
- la segnalazione, la divulgazione pubblica o la denuncia sono effettuate nel rispetto delle condizioni di cui al D.Lgs. n. 24/2023 e al presente regolamento per beneficiare delle tutele.

Salvo che il fatto costituisca reato, le persone che effettuano segnalazioni interne o esterne, divulgazioni pubbliche o denunce all'autorità giudiziaria o contabile, nel rispetto delle condizioni di cui sopra, non incorrono in alcuna responsabilità, anche di natura amministrativa o civile, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

## 10.5. Perdita delle tutele

Le misure di protezione sopra elencate si applicano al segnalante e ai soggetti ad esso collegati a condizione che:

- al momento della Segnalazione, l'autore della segnalazione avesse fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate o denunciate fossero vere e rientrassero nell'ambito di applicazione del decreto *Whistleblowing* (come richiamato nel paragrafo 3 Ambito di applicazione del presente Regolamento);
- la segnalazione è stata effettuata in conformità a quanto previsto dal D.lgs. n. 24/2023 e dal presente Regolamento.

Le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia



all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.

Il dipendente che abbia commesso o sia stato coinvolto in un comportamento illegittimo non è immune da eventuali provvedimenti disciplinari per il solo fatto di aver segnalato un proprio o altrui comportamento illegittimo ai sensi del presente Regolamento. Tuttavia tale circostanza potrà essere presa in considerazione nella valutazione del provvedimento disciplinare da adottare.

Eventuali usi impropri o scorretti del sistema *whistleblowing*, quali le segnalazioni manifestamente opportunistiche, quelle effettuate al solo scopo di danneggiare il segnalato o altri soggetti, nonché ogni altra forma di utilizzo improprio o di intenzionale strumentalizzazione di questo sistema, sono oggetto di provvedimenti sanzionatori e disciplinari.

## 11. La tutela del segnalato e degli altri soggetti coinvolti nella segnalazione

Al segnalato è riconosciuta la tutela della riservatezza della propria identità, al fine di evitare conseguenze pregiudiziali, anche di carattere reputazionale.

La riservatezza deve essere altresì garantita con riferimento a persone diverse dal segnalato ma comunque coinvolte nella segnalazione in quanto nella medesima menzionate (es. testimoni).

La segnalazione non è sufficiente ad avviare alcun procedimento disciplinare verso il segnalato.

Qualora, a seguito di concreti riscontri acquisiti in merito alla segnalazione, il Gestore ritenga di procedere con l'attività istruttoria, il segnalato potrà essere contattato e gli verrà assicurata la possibilità di fornire ogni eventuale e necessario chiarimento. Il segnalato non ha il diritto di essere sempre informato della segnalazione che lo riguarda, ma solo nell'ambito del procedimento eventualmente avviato nei suoi confronti a seguito della conclusione della gestione della segnalazione e nel caso in cui tale procedimento sia fondato in tutto o in parte sulla segnalazione.

Il segnalato non ha diritto di ottenere le indicazioni circa l'origine della segnalazione né di ricevere indicazioni circa i dati personali del segnalante.

La tutela del segnalato si applica fatte salve le previsioni di legge che impongono l'obbligo di comunicare il nominativo del soggetto segnalato sospettato di essere responsabile della violazione (ad esempio richieste dell'Autorità Giudiziaria).

## 12. Trattamento dei dati personali

In merito al trattamento dei dati personali per le segnalazioni *whistleblowing*, il titolare del trattamento è Fondo Banche Assicurazioni in persona del Legale Rappresentante.

Nel rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, il titolare del trattamento ha provveduto a mettere a disposizione il software *Whistleblowing* (sorgenti forniti da Globaleaks su indicazione di ANAC) gestito dal Fondo.

Il Titolare del trattamento può, inoltre, avvalersi del Data Protection Officer (DPO) inteso come la persona fisica incaricata di informare e consigliare il Titolare, nonché i dipendenti, in merito agli obblighi derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati personali dei Segnalanti, dei Segnalati e di tutti i soggetti coinvolti nella Segnalazione sono trattati in conformità con la normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

In particolare, si evidenzia in tale contesto che:

- le attività di trattamento sottese alla gestione della Segnalazione sono svolte nel rispetto dei principi dettati dall'art. 5 GDPR;
- il soggetto segnalante - e nei limiti e nei modi previsti dalla normativa, il soggetto segnalato e tutte le persone coinvolte- riceveranno una informativa di cui agli art. 13 e 14 del GDPR che specifica le finalità e modalità del trattamento dei dati personali e il periodo di conservazione degli stessi, le condizioni di liceità su cui si basa il trattamento, le categorie di destinatari a cui eventualmente possono essere trasmessi i dati nell'ambito della gestione della Segnalazione e i diritti riconosciuti al segnalante dal Regolamento;
- il sistema di segnalazione prevede che i dati personali trattati (potenzialmente, anche i dati particolari di cui all'art. 9 GDPR) siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono raccolti.

Inoltre, i dati personali saranno trattati per il tempo necessario per il raggiungimento delle finalità che ne giustificano la raccolta (es.: valutazione e gestione della segnalazione); una volta esaurita la finalità di trattamento, i dati personali saranno conservati per il periodo prescrizione di 5 anni e successivamente cancellati o anonimizzati;

- il titolare ha messo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate a garantire la sicurezza dei dati personali, in conformità con la normativa vigente, sia in fase di trasmissione della Segnalazione, sia in fase di gestione e archiviazione della Segnalazione, e al fine di limitare i rischi connessi al trattamento di tali dati il Titolare ha posto in essere una valutazione di impatto ai sensi della normativa.
- l'esercizio dei diritti da parte del segnalante o del segnalato (soggetti "interessati" ai sensi della normativa in materia di protezione dei dati personali), in relazione ai dati personali trattati nell'ambito del processo di *whistleblowing*, possono essere limitati, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2-undecies del D.lgs. 196/2003 e s.m.i., nel caso in cui da un tale esercizio possa derivarne un pregiudizio effettivo e concreto ad altri interessi tutelati da specifiche disposizioni normative, con la precisazione che in nessuna circostanza può essere permesso al segnalato di avvalersi dei propri diritti per ottenere informazioni sull'identità del segnalante;
- l'accesso ai dati personali viene concesso solamente ai soggetti autorizzati e abilitati alla ricezione di tale tipologia di Segnalazioni, limitando il trasferimento delle informazioni riservate e dei dati personali soltanto quando ciò risulta necessario e nei casi previsti dalla legge;

- i dati personali vengono conservati limitatamente ai tempi appropriati e proporzionati al fine di consentire l'esecuzione della Procedura di *whistleblowing*.

### 13. Pubblicità del Regolamento

I contenuti del presente Regolamento sono portati a conoscenza di ciascun dipendente, nonché dei soggetti interessati ex D.lgs. n. 24/2023 a mezzo affissione negli uffici di FBA ed è pubblicato unitamente all'Informativa Privacy sulla pagina dedicata al "*Whistleblowing*" del sito istituzionale [www.fondofba.it](http://www.fondofba.it).